

Puglia

L.R. 17-12-2018 n. 56

"Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione".

Pubblicata nel B.U. Puglia 20 dicembre 2018, n. 161, supplemento

L.R. 17 dicembre 2018, n. 56 ⁽¹⁾.

"Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione".

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 20 dicembre 2018, n. 161, supplemento

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità e oggetto.*

1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore secondo le modalità previste dalla presente legge e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno i comuni individuano le spiagge libere in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ciascun comune almeno un tratto di spiaggia libera nel quale ne sia consentito l'accesso e la permanenza, previa indicazione della sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo del guinzaglio.

3. Analogamente i concessionari delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune territorialmente competente le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti, nonché l'eventuale proposta di individuazione di un'area attrezzata per l'accoglienza degli animali da affezione accompagnati e l'eventuale richiesta di rilascio di apposita autorizzazione all'utilizzo per la balneazione dei cani di uno specchio acqueo antistante l'area in concessione.

Art. 2 Accesso alle spiagge.

1. L'accesso e la permanenza degli animali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge sulle spiagge libere appositamente individuate e su quelle oggetto di concessione sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità.
 2. Gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.
 3. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle relative sanzioni amministrative.
 4. È vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore.
 5. È sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti. ✓
-

Art. 3 Sorveglianza.

1. Nel rispetto della sicurezza e dell'incolumità dei bagnanti, i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, ma devono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
 2. Agli animali da affezione è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
 3. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile, il proprietario o detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
-

Art. 4 Prescrizioni per i fruitori delle spiagge libere.

1. Per il benessere dell'animale, i proprietari o detentori fruitori delle spiagge libere appositamente individuate devono avere con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, nel caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra agli animali.
2. I fruitori dell'area libera devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide dell'animale, le quali devono essere rimosse tempestivamente e depositate nei preposti contenitori. Le deiezioni liquide, invece, devono essere dilavate con abbondante acqua di mare al fine di disperderle.

3. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.

Art. 5 *Prescrizioni per i concessionari di spiagge "animai friendly".*

1. I concessionari delle spiagge, che intendano dotarsi di un'area attrezzata per l'accoglienza degli animali da affezione e che abbiano richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del relativo specchio acqueo per la balneazione degli stessi, sono tenuti ad attrezzare l'area almeno con:

- a) apposita cartellonistica multilingue;
- b) adeguati cestini di rifiuti per lo smaltimento delle deiezioni degli animali;
- c) servizio doccia a uso esclusivo degli animali;
- d) idonei spazi che consentano agli animali ospitati di ripararsi all'ombra, in qualunque momento, e accedere a una propria ciotola d'acqua;
- e) periodici interventi di pulizia e risanamento della sabbia.

2. I concessionari devono porre in essere il controllo del libretto sanitario e dei documenti del cane o del gatto ospitato che attestino la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive in corso di validità.

3. Nello specchio acqueo a uso pubblico dedicato è consentita la balneazione contemporanea di più cani nel numero massimo stabilito dall'autorizzazione comunale in ragione delle dimensioni dello specchio stesso, purché in presenza del conduttore in acqua.

Art. 6 *Cartellonistica e spazi dedicati.*

1. Nelle spiagge libere attrezzate e nelle spiagge "animai friendly" oggetto di concessione sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.

2. La cartellonistica deve essere in italiano, inglese e tedesco ed eventualmente in qualsiasi altra lingua ritenuta utile alla presenza turistica locale.

3. Nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere realizzati specifici spazi per il ristoro, l'abbeveraggio e il gioco degli animali da affezione.

Art. 7 *Cani da salvataggio.*

1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste.

Art. 8 *Elenco delle aree di accoglienza.*

1. I comuni sono tenuti a fornire adeguata pubblicità sulle aree libere e in concessione che accolgono cani e gatti all'interno dei propri siti web istituzionali, indicando per ciascuna area i servizi offerti.
 2. A tal fine possono essere utilizzate le comunicazioni in merito fornite dai concessionari e, ove possibile, il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.
-

Art. 9 *Norma finanziaria.*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Puglia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della *legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 6 agosto 2013

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313)

(GU n.209 del 6-9-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata

dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumita' personale dall'aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il

responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermita' di mente.

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorita' secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2013

p. il Ministro
il Sottosegretario di Stato
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 giugno 2018

Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (18A05573)

(GU n.198 del 27-8-2018)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2010;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2014;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2015, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 13 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016 e, da ultimo, dall'ordinanza ministeriale 20 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017;

Considerato che permane la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica, anche alla luce dei frequenti episodi di aggressione da parte di cani e degli incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani, basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali, mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, prorogato da ultimo con l'ordinanza 20 luglio 2017, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 29 agosto 2018.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2018

Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2693



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)".

Rep. Atti n. *601352 del 25 marzo 2015*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 marzo 2015:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'accordo, rep. atti 1618/CSR, sancito in data 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003;

VISTA la lettera in data 3 novembre 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 6 novembre 2014, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

RILEVATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 19 novembre 2014, i rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno formulato talune richieste emendative al testo in esame, recepite dal Ministero della salute nella versione diramata il 3 dicembre 2014,

RILEVATO, altresì, che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 27 gennaio 2015, il Ministero della salute e la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, hanno concordato ulteriori modifiche al testo in esame, recepite nel provvedimento diramato il 2 febbraio 2015;

VISTE le note:

- del 6 febbraio 2015, con la quale il Ministero della salute, a seguito di ulteriori approfondimenti condotti sul provvedimento in parola, ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto,
- del 23 febbraio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori richieste emendative,
- del 27 febbraio 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione dello schema di accordo di cui trattasi che recepisce le suddette ulteriori richieste emendative;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota in data 6 marzo 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il proprio assenso sul provvedimento in parola;

VISTA la nota pervenuta in data 24 marzo 2015 e diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di provvedimento in oggetto, nel quale sono state apportate ulteriori modifiche emendative concordate con il Coordinamento interregionale in sanità;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

CONSIDERATO che gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia;

CONSIDERATO, altresì, che gli interventi assistiti con gli animali, da non intendersi rientranti nei LEA al momento dell'adozione del presente accordo, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali;

SI CONVIENE

Art. 1 (Principi generali)

1. Il presente Accordo ha l'obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali – IAA (di seguito denominati IAA), al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere dell'animale impiegato, così come definite nell'Allegato, recante linee guida nazionali (di seguito denominate linee guida), che fa parte integrante del presente Accordo.
2. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, promuovono la diffusione degli IAA nel rispetto del presente Accordo, anche al fine di favorire la corretta relazione uomo-animale.
3. Gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA).

Art. 2 (Definizioni e campo di applicazione)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

1. Ai fini del presente Accordo, si intende per:

- a. **Terapia Assistita con gli Animali (TAA):** intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo;
- b. **Educazione Assistita con gli Animali (EAA):** intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. L'intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. Tra gli obiettivi dell'EAA vi è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto;
- c. **Attività Assistita con gli animali (AAA):** intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale;
- d. **Equipe multidisciplinare:** gruppo di lavoro composto da diverse figure professionali sanitarie e non, e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA lavorando in stretta collaborazione;
- e. **Cani di assistenza a persone con disabilità:** cani appartenenti alla specie *canis familiaris* che, in conformità al presente accordo e alle linee guida, assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune delle funzioni e dei compiti che tali persone non possono eseguire in maniera autonoma.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Accordo le attività sportivo-agonistiche con animali.

Art. 3

(Equipe multidisciplinare per gli IAA)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti di IAA la presenza di una equipe multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità alle linee guida.

Art. 4

(Formazione)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida.
2. La formazione di cui al comma 1 è erogata dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, dall'Istituto superiore di sanità e dagli Enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

3. I costi annessi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti, fermo restando la possibilità da parte delle regioni e province autonome di impegnare proprie risorse.

Art. 5
(Animali impiegati negli IAA)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:
 - a. gli animali impiegati negli IAA, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida, appartengano solo alle specie indicate e siano appositamente preparati e sottoposti a valutazione sanitaria e comportamentale conformemente alle stesse;
 - b. le modalità di mantenimento e gestione degli animali impiegati risponda ai requisiti previsti dalle normative vigenti e dalle linee guida.

Art. 6
(Cani di assistenza alle persone con disabilità)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, tutti i cani di assistenza alle persone con disabilità siano in possesso di apposito riconoscimento acquisito a seguito di un percorso educativo e di addestramento svolto secondo le modalità indicate dalle linee guida.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'attivazione di percorsi educativi e di addestramento per il riconoscimento dei cani di assistenza a persone con disabilità.
3. I cani di assistenza alle persone con disabilità, riconosciuti ai sensi del presente Accordo, hanno agevolazioni analoghe a quelle previste per i cani guida di cui alla Legge 14 febbraio 1974, n. 37 e ss.mm. e ii.

Art. 7
(Strutture)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:
 - a. gli IAA siano effettuati presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o private, che rispondano ai requisiti stabiliti dalle linee guida;
 - b. i Centri specializzati e le strutture di cui alla lettera a, che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle linee guida;
 - c. le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute ai sensi della lettera b siano registrati presso l'Azienda sanitaria territorialmente competente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

- d. l'elenco dei Centri specializzati, di cui alle lettere *a* e *b*, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori sia reso pubblico e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul proprio sito;
- e. chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile verifichi che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell'elenco di cui alla lettera d);
- f. i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e EAA trasmettano l'elenco dei progetti attivati nell'anno, entro il 31 dicembre, alle Regioni e Province autonome e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA; quest'ultimo può chiedere di acquisire ulteriore documentazione.

Art. 8

(Relazione annuale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetto che erogano TAA e EAA trasmettano l'elenco dei progetti attivati nell'anno e la sintesi dei risultati raggiunti, entro il 31 dicembre, ai competenti Assessorati alla sanità delle stesse regioni e province autonome e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.
2. Il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA può chiedere di acquisire ulteriori documenti al fine dell'elaborazione dei dati e della stesura della relazione da inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Il Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e l'Istituto superiore di Sanità, anche avvalendosi di esperti in materia, valuta i dati forniti con la relazione e propone eventuali revisioni alle linee guida.

Art. 9

(Oneri finanziari)

1. Dall'attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti e le attività previste sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili dalla normativa vigente.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono impegnare proprie risorse per promuovere e mettere in atto le attività previste dal presente Accordo.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dalla sua approvazione, a recepire il presente Accordo e le relative linee guida.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

2. Le strutture che già operano nell'ambito degli IAA prima dell'entrata in vigore del presente accordo, devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle linee guida, entro 24 mesi dalla loro emanazione.
3. Le figure professionali e gli operatori che, al momento dell'entrata in vigore delle linee guida, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell'ambito degli IAA, entro 24 mesi devono acquisire una specifica idoneità sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa